

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MAUGERI	Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: BARGELLI

Seduta del 12/12/2022

FATTO

Il cliente - segnalato a sofferenza in Centrale Rischi dall'intermediario, in relazione ad un credito originariamente vantato da un altro Istituto e da questo successivamente ceduto - sostiene che tale segnalazione sia illegittima, essendo avvenuta in assenza di una valutazione ponderata della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva. Essa, inoltre, gli avrebbe comportato gravi difficoltà, impedendogli di accedere al mutuo per la prima casa per i successivi 15 anni. Afferma di avere proposto, con riferimento al medesimo rapporto e nei confronti dell'intermediario cedente, un ricorso all'ABF avente per oggetto una segnalazione illegittima in CRIF e di averne quindi ottenuto la cancellazione. Precisa di aver sottoscritto il piano di rientro e di procedere correttamente al pagamento delle rate mensili da Aprile 2020.

Tutto ciò premesso, chiede la cancellazione *ab initio* della segnalazione.

L'intermediario premette di avere acquistato, in data 7.6.2016, mediante atto di cessione da una società terza, il credito vantato nei confronti del cliente e di altro soggetto, a cui veniva notificata la mutata titolarità del credito. In assenza della visura estratta dalla Centrale Rischi e di elementi fattuali che potessero condurre ad una diversa valutazione della situazione finanziaria del soggetto rispetto alla sofferenza già segnalata dalla società cedente, afferma di avere proceduto in continuità con quest'ultima. Precisa altresì di aver dato avviso di segnalazione a sofferenza in data 20.9.2016, nonostante l'assenza, nel



caso di specie, di alcun obbligo di preavviso: e ciò in quanto la banca aveva valorizzato presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia la posizione debitoria acquistata come credito a sofferenza in continuità segnaletica. Aggiunge di non avere effettuato alcuna segnalazione nei SIC in quanto non vi aderisce e non ha possibilità di cancellare o modificare i dati indicati nella banca dati da terzi soggetti. Precisa di avere sottoscritto col cliente un piano di rientro e di avere modificato l'importo segnalato a sofferenza con il pagamento delle singole rate, fino al completo versamento degli importi dovuti.

Argomenta, in senso contrario alla cancellazione totale delle segnalazioni a sofferenza, che ad altri creditori sarebbe preclusa la conoscenza della situazione debitoria del cliente e, così, sarebbero esposti al rischio di insolvenza del debitore.

Tutto ciò evidenziato, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente replica che l'atto con cui è stata notificata la cessione del credito aveva come intestatario il coobbligato ed un indirizzo errato, in quanto il numero civico risulta inesistente e la provincia indicata non era corretta.

Richiama la visura estratta dalla Centrale Rischi, dalla quale si evincerebbe che la propria condizione non è di sofferenza. A ulteriore sostegno di questa tesi invoca l'avvenuta sottoscrizione del piano di rientro quale circostanza che contraddirebbe la valutazione negativa della propria situazione finanziaria. Nega di avere ricevuto la missiva e/o la raccomandata contenente il preavviso di segnalazione e di essere stato preavvertito della stessa tramite l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali SMS o e-mail. Aggiunge che, essendo l'intermediario iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari, sarebbe obbligato a fare segnalazione in Centrale Rischi. Precisa che la documentazione allegata relativa ai SIC è stata presentata per informare il Collegio del precedente ricorso, in quanto l'intermediario non aderisce al sistema SIC e, quindi, non ha alcuna competenza. Contesta l'argomento per cui, se si consentisse la cancellazione totale della segnalazione in sofferenza, altri creditori verrebbero messi in pericolo: sottolinea, infatti, di avere sottoscritto, dopo il prestito oggetto del ricorso, altri prestiti con diversi intermediari, tutti regolarmente rimborsati, come emerge dalla visura CRIF.

Con le controrepliche, l'intermediario resistente afferma che la visura allegata è riferita al solo mese di maggio 2022 e non riporta l'intero storico della situazione economica del cliente. Ribadisce la legittimità della segnalazione in continuità, richiamando anche la giurisprudenza costante e la discrezionalità della valutazione della situazione economica e finanziaria, rimessa all'intermediario e non fondata su parametri economici predefiniti. Precisa di avere comunque provveduto al preavviso, pur gravando il relativo obbligo solo sulla cedente in quanto primo soggetto segnalante; fa presente che l'eventuale omissione non avrebbe in ogni caso comportato l'illegittimità della segnalazione né la sua cancellazione. Ribadisce che l'importo della segnalazione a sofferenza viene modificato con la ricezione dei pagamenti.

Il presente ricorso è stato dapprima esaminato dal Collegio ABF di Milano, il quale, nella seduta del 27 ottobre 2022, ha rilevato l'esistenza di orientamenti difformi fra i Collegi territoriali in ordine al presupposto sostanziale della segnalazione in continuità da parte

dell'intermediario cessionario del credito, anche in considerazione della sottoscrizione, con il cessionario, di un piano di rientro in corso di adempimento. Per questa ragione, il Collegio di Milano ha rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento.

DIRITTO

Il presente ricorso ha ad oggetto una segnalazione pregiudizievole nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, che il cliente contesta allegando la carenza del presupposto formale e di quello sostanziale e di cui chiede la cancellazione "ab origine".

A. Questioni relative all'ammissibilità della domanda

Il cliente stesso allega, a sostegno della sua posizione, di avere già presentato ricorso n. 0827512 in data 27.06.2017 nei confronti di diverso intermediario - originario titolare del rapporto in questione – avente a oggetto la richiesta di cancellazione di segnalazione negativa in una diversa banca dati (CRIF), derivante dalla medesima situazione debitoria qui in esame. La domanda era stata accolta dal Collegio di Milano (con decisione n.19547/18), essendo stata riscontrata la carenza del requisito formale; era stata quindi disposta, per questa ragione, la cancellazione in CRIF del nominativo del cliente.

Posta la diversa causa petendi del passato ricorso e di quello attuale, rivolto ad altro intermediario, non si pone una questione di inammissibilità della domanda, cosicché la vicenda pregressa non preclude di esaminare la presente domanda (non sussistendo violazione del principio ne bis in idem).

Per quanto riguarda la contestazione relativa all'asserita carenza del presupposto formale, il Collegio rileva, d'ufficio, che la contestazione è stata per la prima volta sollevata in sede di reclamo e appare perciò stesso inammissibile (v. Disposizioni ABF, sez. VI "Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale"; per un caso analogo, v. Collegio ABF Roma, decisione n. 107338 del 11/07/2022), restando precluso ogni esame del merito della stessa.

Infine, il Collegio rileva che la domanda di cancellazione ab initio della segnalazione non può essere rivolta al cessionario - che risponde solo di quella da esso stesso effettuata -, ma avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del cedente, implicando la contestazione della originaria valutazione di sofferenza. Ne deriva che la domanda di cancellazione è, sotto il profilo della sua decorrenza "ab initio", inammissibile e può essere esaminata nel merito solo per quanto concerne la segnalazione in continuità. Si tenga peraltro presente, nel merito, che non sarebbe sufficiente a far retroagire la cancellazione ab initio "il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile", in quanto, ai sensi del Cap. 2, sez. II, par. 1.5 della citata Circolare n. 139/91, queste "non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse".

Dichiarata, dunque, la parziale inammissibilità della domanda, il Collegio passa ad affrontare il merito del ricorso.

B. Merito: questioni sollevate dall'ordinanza di rinvio



Alla luce degli argomenti svolti supra, sub A), il merito del ricorso resta limitato all'accertamento del presupposto sostanziale e si incentra sulla questione sollevata dall'ordinanza di rimessione, che si interroga sui presupposti della segnalazione a sofferenza quando l'intermediario resistente sia cessionario del credito originariamente appostato a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte del cedente.

Tale questione si dirama nei seguenti due quesiti, distinti per quanto logicamente collegati, entrambi oggetto di orientamenti difformi fra i Collegi territoriali:

- 1) Se l'intermediario cessionario possa segnalare in continuità con la segnalazione effettuata dal cedente senza essere tenuto ad effettuare un'autonoma valutazione della sofferenza del debitore ceduto;
- 2) In caso di risposta positiva al primo quesito, se il cessionario debba tenere conto, al fine di valutare la persistenza situazione di sofferenza del debitore ceduto, della sottoscrizione del piano di rientro nel frattempo intervenuta.

Nell'esaminare i due quesiti sopra esposti, il Collegio ricorda che la materia, in armonia con le fonti sovraordinate (segnatamente, con il regolamento UE n. 679/2016 e con il Testo Unico Bancario), è regolata dalle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 20 Aggiornamento, ottobre 2021, emanata in conformità al decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 (v. artt. 53 comma 1, lett. (b), 67, comma 1, lett. (b) e 108 TUB, che attribuiscono alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni" e l'informativa da rendere pubblica). Tali Istruzioni precisano il presupposto sostanziale della segnalazione, al Cap. II Sez. 2 par. 1.5, nei seguenti termini: "l'appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore". La sofferenza viene dunque intesa come stabile e consolidata incapacità del debitore di onorare i propri debiti (Collegio di Coordinamento, decisione n. 611 del 31 gennaio 2014), ovvero come grave difficoltà economica non transeunte – sebbene non irreversibile -, da valutarsi ex ante (Cass. 9/2/2021, n. 3130) e non identificabile con quella propria della materia fallimentare, essendo descritta come situazione *levior* rispetto a questa (Cass. 15.12.2020 n. 2863). Occorre precisare ulteriormente che la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza" (Capitolo II, Sezione 2, p. 1.5); quest'ultima prescinde altresì dall'esistenza di garanzie che assistano il debito (cap. II, sez. 2, par. 5) e non implica una previsione di perdita, ossia di irrecuperabilità del credito (ove, infatti, tale previsione vi fosse, il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere in tutto o in parte "spostato" nella categoria di censimento "crediti passati a perdita": cap. II, sez. 2, par. 12), con conseguente cancellazione dalla categoria delle sofferenze (cap. II, sez. 2, par. 6).



Quesito n. 1)

Precisata in tal modo la nozione di “sofferenza”, il Collegio prende le mosse ancora dalle rilevanti disposizioni della citata Circolare n. 139/1991 per affrontare il quesito se l’intermediario cessionario possa segnalare in continuità senza essere tenuto ad effettuare un’autonoma valutazione della sofferenza del debitore. Rileva, a tal riguardo il cap. II, sez. 1, par. 8 di tale Circolare, il quale chiarisce che la segnalazione “non è più dovuta quando il credito venga ceduto a terzi”. L’obbligo di segnalazione, a questo punto, ricade sul cessionario, il quale “Salvo che ricorrano i presupposti per una diversa classificazione”, ...”segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza” (Cap. 2, sez. II, par. 5.6).

Nell’interpretare le sopra citate disposizioni, i Collegi territoriali hanno espresso attitudini diverse.

Vi è, innanzitutto, un orientamento più recente, favorevole a ritenere che la segnalazione in continuità non richieda una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti della sofferenza, ma sia, piuttosto, un “atto dovuto” da parte del cessionario, che potrebbe fare affidamento sulla pregressa segnalazione e sarà tenuto alla cancellazione solo in caso di comprovato venir meno del presupposto sostanziale (ABF-Coll. Milano n. 20651 del 30 settembre 2021, successivamente richiamata da Coll. Palermo n. 5934 dell’11 aprile 2022; Collegio di Torino, decisione n. 3390 del 25.02.2022; Collegio di Napoli, decisione n. 20646 del 30.09.2021): circostanza che, però, sarebbe onere della parte ricorrente provare (ABF-Coll. Milano n. 20651 del 30 settembre 2021, cit.).

All’opposto, alcuni Collegi richiedono al cessionario di appurare autonomamente, ai fini della segnalazione a sofferenza, la complessiva esposizione debitoria del cliente e di verificare se questa possa qualificarsi come stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti; la prova di avere correttamente adempiuto all’obbligo di rinnovare tale valutazione incomberrebbe sul cessionario (Coll. Milano n. 8336 del 7 maggio 2020 e n. 15395 del 22 giugno 2021; n. 23813 del 22 novembre 2021; Coll. Bari n. 8403 del 30 maggio 2022, n. 11921 del 7 luglio 2020).

Si differenzia da questa più rigorosa posizione quella che, pur ritenendo necessaria la rivalutazione della posizione economica del ceduto, limita la nuova istruttoria alla verifica del “perdurare o meno dello stato di insolvenza”, escludendo che debba essere replicato l’esame già effettuato dal cedente (Coll. Roma, decisione n. 10135 del 5 luglio 2022; Collegio di Bologna, decisione n. 25411 del 15.12.2021; Collegio di Palermo, decisione n. 16142 del 05.07.2021; Collegio di Torino, decisione n. 22068 del 25.10.2021).

Il terzo degli orientamenti appena richiamati appare a questo Collegio preferibile, per vari ordini di ragioni.

Depone a favore di tale soluzione, innanzitutto, la formulazione letterale del sopra menzionato cap. II, sez. 1, par. 8 (“il cessionario segnala tra le sofferenze i crediti acquistati aventi come debitori ceduti i soggetti precedentemente segnalati in sofferenza”), che allude bensì a una segnalazione fondata sulla precedente e in continuità con questa, ma esclude ogni automatismo, facendo salva la possibilità (rectius, l’obbligo) di valutare circostanze idonee a condurre a una classificazione diversa del debito.



Fa propendere per l'orientamento appena esposto, inoltre, la considerazione delle finalità generali cui si ispira il servizio centralizzato dei rischi. L'appostazione a sofferenza in Centrale Rischi, infatti, costituisce un'informazione pubblica, diretta a rendere avvertiti gli intermediari partecipanti a tale servizio in ordine alla potenziale difficoltà del debitore segnalato di onorare le proprie future obbligazioni; essa, in particolare, risponde all'esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato del credito ed è il mezzo istituzionalmente teso a far sì che la Banca d'Italia svolga la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese bancarie. Su questa informazione, dunque, deve poter fare affidamento (anche) il cessionario, che può così essere esonerato dall'effettuare una valutazione ab initio della situazione finanziaria complessiva del debitore.

L'agevolazione di cui, per il passato, beneficia il cessionario non può esimerlo, però, dall'obbligo di verificare se l'inadempimento persista, oppure se, invece, siano sopravvenute circostanze nuove, capaci di modificare la preesistente classificazione del debito: tenuto conto, per un verso, della sopra menzionata esigenza di verità delle informazioni rese pubbliche, cui è preposta la CR; per un altro verso, del rischio che eventuali errori ledano i diritti della personalità (reputazione personale, immagine, onore) dei debitori segnalati e il loro interesse all'accesso al mercato del credito (soprattutto se diretto a soddisfare bisogni essenziali del debitore: si pensi all'abitazione), anche in considerazione della ancora diffusa qualificazione della segnalazione come attività pericolosa (art. 2050 c.c.) (v., per esempio, Cass. 8/1/2019 n. 207).

Depongono per tale lettura, inoltre, non soltanto l'ispirazione generale del GDPR e i diritti da esso garantiti all'interessato (v., in particolare, art. 5 lett. d), ma anche, più nello specifico, l'art. 125 TUB – applicabile, per le ragioni già esposte, anche al cessionario – che prescrive l'obbligo dei finanziatori di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte ed aggiornate.

In conclusione, l'appostazione a sofferenza richiede al cessionario un'indagine avente a oggetto i soli, eventuali elementi sopravvenuti, i quali, in considerazione delle modifiche in melius potenzialmente intervenute nella complessiva situazione finanziaria del cliente, potrebbero indurlo a una diversa classificazione del debito (Coll. Roma, dec. n. 6190 del 15/04/2022, conformi dec. n. 19493 del 03/09/2021, dec. n. 21684; n. 10135 del 5 luglio 2022, cit.).

Il Collegio, pertanto, con riguardo al primo quesito, esprime il seguente principio di diritto: *“E' legittima la segnalazione a sofferenza effettuata dal cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore”*.

Quesito n. 2)

Il secondo quesito concerne l'eventuale rilevanza da attribuire alla sottoscrizione del piano di rientro con il cessionario quale circostanza di cui tener conto ai fini dell'interruzione della segnalazione.

La maggioranza dei Collegi ritiene che la conclusione di un piano di rientro non permetta la cessazione della segnalazione, ma solo la riduzione dello sconfinamento in proporzione ai pagamenti effettuati (Collegio di Milano, decisione n. 2059 del 3.2.2022; Collegio di Bologna, decisione n. 11925 del 26.8.2022; Collegio di Torino, decisione n. 21548 del



13.10.2021; Collegio di Napoli, decisione n. 23250 del 17.12.2020; Collegio di Roma, decisione n. 8066 del 12.4.2018). Pertanto, offre alla questione una risposta negativa.

A sostegno di tale posizione maggioritaria viene valorizzato quanto dispone il Cap. 2, sez. I, par. 8 della Circolare n. 139/91: “la cancellazione della segnalazione di una posizione di rischio non è più dovuta quando il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato”.

Secondo un diverso orientamento, invece, la sussistenza dello stato di insolvenza potrebbe essere messa in discussione della conclusione di un piano di rientro. In particolare, il Collegio di Bologna, richiamando due decisioni del Collegio di Milano (n. 1444/2020) e del Collegio di Bari (n. 17826/2019), ha di recente statuito “(...) già in altre occasioni i Collegi territoriali, nel valutare la sussistenza del presupposto sostanziale, hanno dato rilievo alla circostanza che l'intermediario abbia stipulato con il ricorrente un piano di rientro, affermando come tale atteggiamento sia contraddittorio con la segnalazione in CR. In particolare, il giudizio sulla complessiva situazione economica del debitore, che sottende la scelta di concedere un piano di rientro – ossia di fiducia sulla realizzabilità delle operazioni di rientro – contrasta con quella di gravità e non transitoria difficoltà economica, equiparabile allo stato di insolvenza, presupposto della segnalazione in CR (decisione n. 13428 del 19.10.2022)”.

Per impostare il quesito in oggetto, occorre porre a mente non solo a quanto dispone il già citato Cap. 2, sez. I, par. 8 della Circolare n. 139/91, ma anche ad altre disposizioni: segnatamente, il Cap. 2, sez. II, par. 1.5, che prevede: “La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile”; il par. 5.5, che include nella categoria dei crediti passati a perdita “anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela”; e, infine, il cap. II, sez. 6, par. 26, che concerne gli effetti della stipulazione di accordi formalizzati con la clientela sui diversi tipi di segnalazione.

Occorre dunque chiedersi se e a quali condizioni la sottoscrizione di un piano di rientro concreti un elemento sopravvenuto tale da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore (v. retro, n. 1), contraddicendo la valutazione di difficoltà economico-finanziaria, grave e non transitoria, posta alla base della segnalazione.

Ora, l'irrelevanza, a questo fine, del piano di rientro non può fondarsi, a parere di questo Collegio, sulla disposizione di cui al Cap. 2, sez. I, par. 8 della Circolare n. 139/91, sopra citata. La norma parla, infatti, di rimborso parziale, mentre il piano di rientro non è semplicemente diretto all'adempimento di una parte del debito, ma, se non si risolve di un pagamento una tantum, pianifica le modalità di superamento della situazione di difficoltà finanziaria del debitore attraverso la rateizzazione dell'importo concordato.

Indicazioni più precise si traggono, invece, dal citato cap. II, sez. 6, par. 26, che contempla due diverse situazioni: a) L'accordo formalizzato con clienti segnalati a sofferenza prevede il pagamento della somma concordata contestualmente alla stipulazione o comunque in un'unica soluzione: allora nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le sofferenze,



mentre nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento l'intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze - crediti passati a perdita per la parte eventualmente stralciata; a partire dalla rilevazione successiva, invece, nessuna segnalazione è dovuta; oppure b) l'accordo prevede il pagamento della somma concordata in più soluzioni: l'intermediario segnala il cliente nella categoria sofferenze per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata; segnala nella categoria sofferenze-crediti passati a perdita il valore dell'importo eventualmente stralciato.

La situazione sub a) – ovvero l'immediato pagamento della somma concordata - costituisce, testualmente, una sopravvenienza che giustifica l'interruzione della segnalazione a sofferenza; può comportare la classificazione nella categoria "sofferenze-crediti passati a perdita" se l'accordo prevede lo stralcio di una parte del debito.

La situazione sub b) presuppone, viceversa, la rateizzazione della somma concordata in più soluzioni. Nell'interpretare questa disposizione, sorge l'interrogativo se essa includa sia l'eventualità, più frequente, che l'accordo con il cliente abbia comportato frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza (c.d. a saldo e stralcio) – ipotesi cui fa riferimento, già, il Cap. 2 Sez. II, par. 5.5 (Sofferenze. Crediti passati a perdita) - sia il caso in cui il piano di rientro contempli il pagamento integrale del debito. A favore dell'interpretazione più lata, invero, milita già la formulazione letterale della disposizione, che si riferisce allo stralcio di una parte del debito come a una mera eventualità. Sul piano sostanziale, inoltre, tale lettura è coerente con il già citato Cap. II, Sez. 2, par. 1.5, ai sensi del quale la segnalazione a sofferenza non presuppone una previsione di perdita. Inoltre, la modalità dilazionata di adempimento, ancorché includa la totalità della somma dovuta, non realizza la piena soddisfazione dell'interesse posto alla base del credito né presuppone necessariamente una valutazione di probabile realizzabilità delle operazioni di rientro.

Ne consegue che la sottoscrizione di un piano di rientro volto alla rateizzazione del debito, pur quando ha a oggetto l'integralità della somma dovuta, non costituisca, di per sé, un elemento sopravvenuto tale da rendere necessaria una diversa valutazione della posizione del debitore e, in particolare, da far venire meno la segnalazione a sofferenza (v., in questo senso, Cass. 15.12.2020, n. 28635), dovendo invece comportare la riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti fino al pagamento dell'ultima rata concordata. Resta peraltro inteso che l'intermediario, nel sottoscrivere con il cliente un accordo formalizzato, dovrà comportarsi secondo buona fede e rendere edotto il cliente delle conseguenze della conclusione di un piano di rientro sotto il profilo della classificazione del credito da esso vantato nella categoria delle sofferenze ovvero delle perdite, nonché del regime di accesso dell'informazione che lo concerne in Centrale Rischi.

Tutto ciò considerato, il Collegio formula il seguente principio di diritto: *“La stipula di un piano di rientro che preveda il pagamento della somma concordata in più soluzioni non comporta di per sé il venire meno della segnalazione a sofferenza”*.

C. La soluzione del caso concreto



Tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, il Collegio passa ad esaminare il caso di specie, allo scopo di accertare se la domanda di cancellazione (rectius, di interruzione) della segnalazione in Centrale Rischi sia meritevole o meno di accoglimento.

La parte ricorrente fonda la sua domanda sull'asserito mancato svolgimento, da parte del cessionario, della "valutazione ponderata della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva". In particolare, contesta all'intermediario resistente di non avere tenuto in debito conto la sottoscrizione di un piano di rientro da lui fino a quel momento regolarmente adempiuto; asserisce, poi, di avere sottoscritto, dopo il finanziamento oggetto del ricorso, altri prestiti con diversi intermediari, tutti regolarmente rimborsati, allegando, a riprova di tale circostanza, una visura CRIF, relativa a maggio 2022, dalla quale risulta la segnalazione del cliente "in bonis" per un'obbligazione contratta con un altro creditore.

L'intermediario, d'altro canto, eccepisce di avere proceduto in continuità con la segnalazione effettuata dal cedente dopo avere riscontrato l'assenza di elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa classificazione del credito; quanto al piano di rientro, afferma e documenta di avere progressivamente ridotto l'importo segnalato a sofferenza in virtù del pagamento delle singole rate.

Si deduce dalla documentazione in atti e dalle affermazioni delle parti che l'intermediario ha fatto affidamento sulla precedente segnalazione e, non ravvisando l'esistenza di elementi sopravvenuti contrari, ha segnalato "in continuità". Il cliente, d'altra parte, non ha addotto sopravvenienze rilevanti concernenti la sua complessiva situazione patrimoniale.

Va peraltro rilevato che, in conformità al citato cap. II, sez. 6, par. 26, l'intermediario, dopo avere sottoscritto di un accordo con il cliente che prevede la rateizzazione della somma concordata, ha poi provveduto alla corrispondente riduzione della segnalazione per importi via via decrescenti.

In conclusione, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati e iuxta alligata et probata, il Collegio esprime l'avviso che, nel caso di specie, non risultino elementi sopravvenuti idonei a condurre a una diversa classificazione del credito da parte dell'intermediario.

Pertanto, la domanda di cancellazione (ancorché per i soli effetti ex nunc) non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI